



NAZZARENO CAPPELLI
NOTAIO IN ASCOLI PICENO
Rua del Papavero, 6

Repertorio n.76350

Raccolta n.18567

Registrato in Ascoli Piceno
il 20 MAGGIO 2003
Serie N. 819
Esatti € 133,26

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' UNIPERSONALE
A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno venti
del mese di maggio

20-5-2003

in Ascoli Piceno nel mio studio in Rua del Papavero n.6, avanti a me
Nazzareno Cappelli notaio in Ascoli Piceno, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, senza l'assistenza dei testimoni
alla quale il comparente ha espressamente rinunciato è comparso il
signor:

- CELANI PIERO, ingegnere, nato ad Ascoli Piceno il 15 settembre 1951,
il quale interviene in qualità di Sindaco del
- **COMUNE DI ASCOLI PICENO**, codice fiscale: 00229010442, ove
domicilia per la carica,
ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.34 in data 19
maggio 2003 esecutiva ai sensi di legge che in copia conforme si allega
al presente atto sotto la lettera "A".
Detto comparente della cui identità personale, qualifica e pieni poteri io
Notaio sono certo, conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

Ai sensi dell'articolo 2475, comma 3, Codice civile, è costituita una
società unipersonale a responsabilità limitata, denominata: "**ASCOLI
SERVIZI COMUNALI S.U.R.L.**" e nel seguito anche brevemente
indicata come «la società».

Risulta essere inizialmente unico socio della società il citato Comune di
Ascoli Piceno.

Il domicilio del socio, per quel che concerne i suoi rapporti con la società,
è quello indicato nel libro soci.

Possono essere soci i soggetti dotati di personalità giuridica pubblica o
privata ed i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2 dello statuto sociale
allegato sotto la lettera "B".

Art. 2

(Sede sociale)

La società ha sede sociale in Ascoli Piceno, Piazza Arringo n.1.

Art. 3

(Oggetto sociale)

1) La società è attiva nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza
industriale e privi di tale rilevanza, attività complementari o accessorie e,
ai sensi di legge, opere connesse.

2) Sono affidati alla società i seguenti servizi:

- idrico integrato (acquedotto, rete fognaria e depurazione acque reflue)
ai sensi della L. 36/1994);
- igiene integrato (raccolta, trasporto, smaltimento), ai sensi del D. Lgs.
22/1997;
- gestione del verde pubblico;
- gestione calore e cogenerazione;
- illuminazione pubblica.

- 3) La società potrà, al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, costituire nuove società, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, tutti comunque aventi oggetto analogo o connesso con il proprio, ai fini dell'investimento stabile e non del collocamento e comunque non nei confronti del pubblico; potrà inoltre affittare aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse aventi sempre attività connesse con il perseguimento del proprio oggetto sociale.
- 4) La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.
- 5) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere garanzie e/o finanziamenti a società controllate, collegate, e/o partecipate.
- 6) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi comprese la concessione in locazione, non finanziaria, di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate, collegate e/o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività e la prestazione di servizi amministrativi e contabili; la effettuazione di servizi di assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali.
- 7) La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, e compiere comunque ogni attività immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- E' esclusa comunque ogni attività nei confronti del pubblico ritenuta finanziaria dalla normativa vigente.

Art. 4

(Capitale sociale)

Il capitale sociale iniziale sottoscritto e versato, ai sensi dell'articolo 2474 Codice civile, è pari a **euro 20.000 (ventimila)** suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il comparente dichiara di aver versato in data odierna presso la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno spa Sede Centrale, la somma di Euro 20.000 (ventimila) corrispondente all'intero importo del capitale sociale e mi

presenta la ricevuta rilasciata dalla Cassa suddetta.

Art. 5

(Funzionamento della società)

La società funzionerà secondo le norme stabilite dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale composto da titoli IV (quattro) e da n. 36 (trentasei) articoli e che, previa lettura da me Notaio datane al comparente, è dallo stesso approvato e sottoscritto e allegato al presente atto sotto alla lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 6

(Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di n. 3 (tre) a un massimo di n. 7 (sette) membri, ivi compreso il presidente.

Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i propri membri un amministratore delegato.

Il Consiglio di amministrazione può essere sostituito da un Amministratore unico di nomina dell'Assemblea, il quale rivestirà anche il ruolo di legale rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

Art.7

Quale primo organo amministrativo viene nominato dal Sindaco comparente, per la durata di anni cinque, un Consiglio di Amministrazione in persona dei signori:

- **CELANI PIERO**, Presidente
- **TEGA VALENTINO**, nato in Ascoli Piceno il 5 settembre 1957 ivi residente in via G.Leopardi n.9, codice fiscale TGE VNT 57C05 A462P e
- **ANGELINI GIOVANNI**, nato in Ascoli Piceno il 27 agosto 1947, ivi residente in via Faiano n.123, codice fiscale NGL GNN 47M27 A462M

Consiglieri

Art.8

E' nominato dal Sindaco comparente il Collegio dei Revisori dei Conti nelle seguenti persone scelte tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.88 e s.i. e m.:

- **GIOVANNETTI UGO**, nato in Ascoli Piceno il 16 marzo 1943, ivi residente in Lungo Castellano Sisto V n.46, codice fiscale GVN GUO 43C16 A462P - **Presidente**,
- **LIBERATI FRANCA**, nata a Maniago il 28 novembre 1962, residente in Ascoli Piceno, via Dino Angelini n.112, codice fiscale LBR FNC 62S68 E889Q
- **MARIOTTI MARCO**, nato in Ascoli Piceno il 31 luglio 1973, ivi residente in via delle Genziane n.16, codice fiscale MRT MRC 73L31 A462O.

I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del Collegio stesso e/o dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 9

(Modificazioni)

Il legale rappresentante pro-tempore della società viene autorizzato ad

accettare ed introdurre nel presente atto ed allegato statuto le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste in sede di verifica di legittimità del presente atto e di successiva registrazione all'Ufficio del registro delle imprese, sempre che tali modificazioni, soppressioni ed aggiunte non siano tali da modificarne sostanzialmente il contenuto.

Art. 10

(Primo esercizio sociale)

Il primo esercizio sociale si concluderà il 31 dicembre 2003.

Art. 11

(Ripartizione degli utili)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale ai sensi di legge, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 12

(Durata della società)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata una o più volte, anche per periodi diversi, o anticipatamente sciolta con delibera di Assemblea straordinaria e con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 13

(Legale rappresentante)

Il presidente del Consiglio di amministrazione riveste il ruolo di legale rappresentante.

Art. 14

(Spese di costituzione)

Spese e tasse del presente atto, previste e pari a circa euro 2.000 (duemila) annesse e dipendenti, sono a carico della costituenda società.

Si richiedono i benefici fiscali di cui all'art.13 del D.L. 12.1.1991 n.6, convertito con modificazioni nella L.5.3.1991 n.80.

Art.15

Eventuali costituzioni di nuove società debbono essere preventivamente deliberate dal Consiglio Comunale.

Il comparante mi dispensa dal leggere l'allegato "A".

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su due fogli per otto pagine è stato da me notaio letto al comparante che lo approva.

Firmato: Piero Celani - Nazzareno Cappelli

ALLEGATO "B" AL N.18567 DELLA RACCOLTA

Statuto sociale

(ex art. 2475, c. 3, C.C.)

SOMMARIO

Indice generale,

Titolo I, COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA, CAPITALE SOCIALE E QUOTE, 4

- Art. 1, Costituzione e denominazione, 4
- Art. 2, Sede sociale, 4
- Art. 3, Oggetto sociale, 5
- Art. 4, Domicilio dei soci, 6
- Art. 5, Durata, 6
- Art. 6, Capitale sociale, 7
- Art. 7, Diritto di voto e diritto di prelazione, 7
- Art. 8, Diritto di opzione, 9
- Art. 9, Finanziamenti e prestiti, 9

Titolo II, ORGANI SOCIALI, 10

- Art. 10, Organi della società, 10
- Art. 11, Assemblea, 10
- Art. 12, Convocazione dell'Assemblea, 11
- Art. 13, Rappresentanza in Assemblea, 11
- Art. 14, Disciplina dell'Assemblea, 12
- Art. 15, Presidente e segretario dell'Assemblea, 12
- Art. 16, Deliberazioni dell'Assemblea, 13
- Art. 17, Assemblea ordinaria, 13
- Art. 18, Assemblea straordinaria, 13
- Art. 19, Consiglio di amministrazione, 13
- Art. 20, Presidente, vice-presidente e segretario del Consiglio di amministrazione, 14
- Art. 21, Convocazione del Consiglio di amministrazione, 15
- Art. 22, Deliberazioni del Consiglio di amministrazione, 15
- Art. 23, Verbale delle adunanze del Consiglio di amministrazione, 16
- Art. 24, Poteri del Consiglio di amministrazione, 16
- Art. 25, Deleghe da parte del Consiglio di amministrazione, 17
- Art. 26, Emolumenti del Consiglio di amministrazione, 17
- Art. 27, Legale rappresentanza, 18
- Art. 28, Collegio sindacale, 18

Titolo III, ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE, 19

- Art. 29, Esercizio sociale, 19
- Art. 30, Utili di esercizio, 19
- Art. 31, Pagamento dei dividendi, 20

Titolo IV, ALTRE CLAUSOLE, 20

Art. 32, Scioglimento della società, 20

Art. 33, Controversie, 20

Art. 34, Rapporti contrattuali tra la società ed i soci, 21

Art. 35, Personale

Art. 36, Rinvii, 21

STATUTO SOCIALE
della "s.u.r.l." per la gestione di servizi pubblici locali
(ex art. 2475, c. 3, C.C.)

Titolo I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E
DURATA, CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1) E costituita una società unipersonale a responsabilità limitata, denominata "**ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.U.R.L.**"

2) Possono essere soci della società unicamente i soggetti con personalità giuridica pubblica o privata.

Nell'eventuale caso di trasformazione della società in forma di società per azioni, potranno essere ammessi quali soci anche dipendenti della società e la stessa potrà rivolgersi anche, nei modi di legge, all'azionariato diffuso.

3) La qualità del socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 2

(Sede sociale)

1) La società ha sede sociale in Ascoli Piceno Piazza Arringo n. 1.

2) Possono essere istituite sedi secondarie ed amministrative, uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della Comunità europea, sopprimendo, se ritenuto opportuno, quelle esistenti, il tutto nelle forme di legge.

Art. 3

(Oggetto sociale)

1) La società è attiva nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale e privi di tale rilevanza, attività complementari o accessorie e, ai sensi di legge, opere connesse.

2) Sono affidati alla società i seguenti servizi :

- idrico integrato (acquedotto, rete fognaria e depurazione acque reflue) ai sensi della L. 36/1994);

- igiene integrato (raccolta, trasporto, smaltimento), ai sensi del D. Lgs. 22/1997;

- gestione del verde pubblico;

- gestione calore e cogenerazione;

illuminazione pubblica.

3) La società potrà, al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, costituire nuove società, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, tutti comunque aventi oggetto analogo o connesso con il proprio, ai fini dell'investimento stabile e non del collocamento e comunque non nei confronti del pubblico; potrà inoltre affittare aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse aventi sempre attività connesse con il perseguimento del proprio oggetto sociale.

4) La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

5) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere garanzie e/o finanziamenti a società controllate, collegate, e/o partecipate.

6) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi comprese la concessione in locazione, non finanziaria, di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate, collegate e/o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività e la prestazione di servizi amministrativi e contabili; la effettuazione di servizi di assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali.

7) La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, e compiere comunque ogni attività immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

E' esclusa comunque ogni attività nei confronti del pubblico ritenuta finanziaria dalla normativa vigente.

Art. 4

(Domicilio dei soci)

1) Il domicilio dei soci per quanto si riferisce ai rapporti con la società

è quello risultante dal libro dei soci.

2) Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'organo amministrativo a cura dei soci stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5

(*Durata*)

1) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

2) Essa potrà essere prorogata una o più volte, anche per periodi diversi, o anticipatamente sciolta con delibera di Assemblea straordinaria e con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 6

(*Capitale sociale*)

1) Il capitale sociale è fissato in **euro 20.000,00** (ventimila/00) diviso in quote a sensi di legge.

2) Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 7

(*Diritto di voto e diritto di prelazione*)

1) Ogni socio ha un voto per ogni euro compreso nella propria quota.

2) Le quote sono tutte nominative e conferiscono ai loro possessori pari diritti.

3) Le quote non possono mai essere rappresentate da titoli. Ogni socio può, però, ottenere dalla società un certificato attestante la sua qualità di socio e l'ammontare della quota da lui posseduta.

4) Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna quota. In caso di trasferimento delle quote il socio che intende cedere la propria quota, deve offrirla in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla quota da essi posseduta.

L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della quota, o il valore della stessa in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o di coloro ai quali l'offerente la cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. L'offerta è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al presidente del Consiglio di amministrazione della società, o all'Amministratore unico, il quale ne darà entro 10 (dieci) giorni regolare comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ritorno a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota offerta debbono darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo, e ciò a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote.

Verificandosi tale ipotesi il presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico della società ne darà,

entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soci, ed i soci che intendono esercitare e quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

Il socio o i soci che intendono esercitare la prelazione dovranno comunque acquistare l'intera quota offerta in vendita.

Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato nel modo anzidetto i diritti di prelazione loro riservati, il socio offerente potrà cedere le proprie quote o parte di esse a colui od a coloro le cui generalità egli ha comunicato al momento dell'offerta.

Se i soci, o taluno di essi, ai quali è stata fatta l'offerta avranno dichiarato di esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo, ma di ritenere eccessivo il prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito), questo verrà determinato in via obbligatoria per le parti dall'arbitro o dal Collegio arbitrale di cui all'articolo 34 del presente statuto, con le modalità stabilite nell'articolo stesso.

L'arbitro o il Collegio arbitrale fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (in caso di cessione a titolo gratuito).

Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

5)E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applicano anche nel caso che la cessione avvenga a favore di una società fiduciaria, o dal socio alle proprie controllanti o partecipanti o alle proprie controllate o partecipate.

6)Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le quote sociali senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incedibilità del diritto di voto.

7)Il trasferimento di una quota o di parte della medesima ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci a sensi di legge.

8)I versamenti relativi alle quote sociali sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che lo stesso reputerà convenienti.

9)A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo il disposto dell'articolo 2477 del codice civile.

10)I conferimenti, gli acquisti della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori sono regolati dall'art. 2476, C.C.

Art. 8

(Diritto di opzione)

1)In caso di aumento di capitale, lo stesso deve essere offerto in opzione ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.

2)Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimenti in

natura.

Art. 9

(Finanziamenti e prestiti)

1) I soci possono finanziare con mezzi propri la società in conto capitale in proporzione delle quote da ciascuno possedute. Su tali finanziamenti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti, nè la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti dai precedenti versamenti.

2) I soci possono effettuare prestiti sociali, anche non in quote proporzionali alle quote da ciascuno possedute, a titolo fruttifero o infruttifero, sulla base delle necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso, purchè essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale e siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci ai sensi dell'articolo 2421 codice civile, così come previsto dalle «Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche» in Gazzetta Ufficiale numero 289/1994 e comunque nei limiti, modi e termini di legge.

Titolo II

ORGANI SOCIALI

Art. 10

(Organi della società)

Sono organi della società :

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio sindacale se nominato.

Art. 11

(Assemblea)

1) Il socio unico esercita i poteri demandati all'Assemblea.

2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

3) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge e del presente statuto. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

4) Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 12

(Convocazione dell'Assemblea)

1) L'avviso di convocazione predisposto a cura dell'organo amministrativo deve essere spedito con lettera raccomandata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, deve indicare, luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Ai sensi dell'articolo 2366, comma 3, Codice civile, sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'organo

amministrativo al completo ed i sindaci effettivi, se esistenti, purchè siano accettati da tutti gli intervenuti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

2) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, e ad esclusivo motivato giudizio dell'organo amministrativo, entro (6) sei mesi dalla citata chiusura dell'esercizio sociale.

3) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

4) La convocazione dell'Assemblea dovrà pure essere fatta senza ritardo, quando venga inoltrata richiesta da parte di tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 13

(Rappresentanza in Assemblea)

1) Ciascun socio, ivi compreso il socio unico, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare all'Assemblea da altro soggetto anche non socio, nei limiti di legge.

2) La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

3) La delega per partecipare all'Assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

4) Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.

Art. 14

(Disciplina dell'Assemblea)

1) Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto e la legittimazione all'intervento all'Assemblea anche per delega.

2) I soci intervenuti che riuniscono almeno il terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, hanno la possibilità, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, di chiedere, una sola volta per lo stesso oggetto, che l'adunanza venga rinviata a non oltre 3 (tre) giorni successivi liberi.

Art. 15

(Presidente e segretario dell'Assemblea)

1) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico; in difetto, da persona eletta dalla stessa Assemblea.

2) Il presidente è assistito da un segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge o nei casi in cui il presidente lo riterrà opportuno, da un notaio.

3) Se del caso, su decisione del presidente, l'assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti all'Assemblea stessa.

Art. 16

(Deliberazioni dell'Assemblea)

1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di

votazione di volta in volta determinate dal presidente ma comunque nei limiti di legge e sono constatate dal processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e dal notaio e riportate in apposito libro.

Art. 17

(Assemblea ordinaria)

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.
- 2) Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Art. 18

(Assemblea straordinaria)

- 1) L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera validamente sulle materie di propria competenza ai sensi di legge e dello statuto, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, almeno con la maggioranza del capitale sociale.

Art. 19

(Consiglio di amministrazione)

- 1) La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di n. 3 (tre) a un massimo di n. 7 (sette) membri, ivi compreso il presidente o da un amministratore unico di nomina dell'Assemblea, il quale rivestirà anche il ruolo di legale rappresentante.

Fino a quanto la società è unipersonale l'Organo Amministrativo è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.

- 2) Gli amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende, società pubbliche o private.

- 3) Gli amministratori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori decadono, possono essere revocati e sostituiti a norma di legge e del presente statuto.

- 4) L'amministratore che non interviene a n. 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere decaduto.

- 5) Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà integrare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina se tale nomina era a tempo determinato.

- 6) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge e del presente statuto. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione a quello degli amministratori in carica per il

periodo di durata residuo del loro mandato purchè lo stesso non sia inferiore al numero minimo di amministratori previsto dal presente Statuto.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende decaduto. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 20

(Presidente, vice-presidente e segretario del Consiglio di amministrazione)

- 1) Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio stesso.
- 2) Il Consiglio di amministrazione elegge, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il proprio Presidente e può eleggere eventualmente anche un vice-presidente.
- 3) In caso di assenza o di un impedimento del presidente o del vice-presidente (se nominato), il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

Art. 21

(Convocazione del Consiglio di amministrazione)

- 1) Il Consiglio di amministrazione si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purchè in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno n. 2 (due) membri qualunque sia il numero degli amministratori nominati.
- 2) Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore od a ciascun sindaco effettivo o, nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

Art. 22

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

- 1) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente del Consiglio.
- 3) Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza del 60% (sessanta per cento), con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri in carica, le deliberazioni concernenti :
 - a) la determinazione delle strategie relative alla gestione societaria nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'organo assembleare;
 - b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni anche se non di controllo;
 - c) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi assembleari ed esecutivi di società o enti ai cui capitale la società partecipa;

d) la nomina di amministratori delegati, institori e procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, ivi compresa la determinazione dei relativi poteri;

e) la nomina dei membri dell'eventuale comitato esecutivo.

4) Al comitato esecutivo o agli amministratori delegati spetterà un compenso addizionale fissato dallo stesso Consiglio di amministrazione entro i limiti di quanto stanziato dall'Assemblea dei soci per il compenso dell'organo Amministrativo.

5) L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale se esistente, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere degli eventuali danni che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.

6) Il voto di un membro del Consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Art. 23

(Verbale delle adunanze del Consiglio di amministrazione)

1) Le deliberazioni sono constatate con processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, e riportate in apposito libro.

Art. 24

(Poteri del Consiglio di amministrazione)

1) Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

2) Rientra nei poteri del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico il poter accollare alla società le eventuali sanzioni amministrative non penali a carico del personale dipendente con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria, nei limiti e nei termini di cui al D.Lgs. 472/1997.

3) La società si accolla sin da ora le eventuali sanzioni amministrative non penali a carico di ogni membro del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico, nei limiti e nei termini di cui al D.Lgs. 472/1997.

Art. 25

(Deleghe da parte del Consiglio di amministrazione)

1) Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile, le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, ad uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega.

2) Non sono tuttavia delegabili le materie di cui all'art. 22 n. 3 del presente statuto.

3) Per la loro opera gli amministratori delegati o conferitari di speciali incarichi, avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 27, così come stabilito all'articolo 23,

comma 4.

4) Spetta all'organo amministrativo la eventuale nomina del direttore generale ai sensi art. 2390 c.c.

5) Il ruolo del Direttore Generale può essere delegato ad un Amministratore che non abbia una delega per poteri di straordinaria amministrazione.

Art. 26

(Emolumenti del Consigli di amministrazione)

1) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, con le eventuali coperture assicurative a carico della società.

2) L'Assemblea assegna loro un compenso fisso e/o variabile ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato, nel rispetto, per quest'ultimo emolumento, delle procedure di deducibilità fiscale previste dal D.P.R. 917/1986.

Art. 27

(Legale rappresentanza)

1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

2) La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal legale rappresentante, al o agli amministratori delegati se nominati e nei limiti delle rispettive deleghe.

3) L'Assemblea ha facoltà in qualunque tempo di sostituire al Consiglio di amministrazione un amministratore unico e a quest'ultimo un Consiglio di amministrazione.

4) Se nominato, all'amministratore unico competeranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la legale rappresentanza ed i relativi obblighi, e si renderanno applicabili tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di amministrazione e per il relativo presidente.

5) Al presidente del Consiglio di amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato.

Art. 28

(Collegio sindacale)

1) Il Collegio sindacale, se nominato in via facoltativa (come da atto costitutivo o da successiva delibera di Assemblea) od obbligatoria perchè richiesto per legge, si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il presidente e 2 (due) membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2) I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

3) L'Assemblea, determina i compensi del Collegio sindacale con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili ai

sensi di legge.

Titolo III

ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

Art. 29

(Esercizio sociale)

- 1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
- 3) Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13, numero 2.
- 4) Il bilancio e suoi allegati di legge devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea dei soci, durante i quali i soci possono prendere visione e/o richiederne copia.

Art. 30

(Utili di esercizio)

- 1) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale ai sensi di legge, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 31

(Pagamento dei dividendi)

- 1) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo Amministrativo a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea.
- 2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

Titolo IV

ALTRE CLAUSOLE

Art. 32

(Scioglimento della società)

- 1) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i relativi compensi.
- 2) Lo scioglimento della società potrà essere revocato con il consenso unanime dell'Assemblea.
- 3) Il liquidatore o i liquidatori, entro 1 (un) anno dalla loro entrata in carica e, comunque, annualmente se la liquidazione si protrae, devono riunire l'Assemblea dei soci per presentarle un inventario della situazione, della quale, inoltre, devono rendere conto.

Art. 33

(Controversie)

- 1) Qualsiasi controversia non rimessa alla competenza del Giudice amministrativo che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci e l'Assemblea, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori, come pure per la determinazione del valore di ogni quota o del diritto di opzione in caso di compravendita, con la sola eccezione

della impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, la interpretazione e la esecuzione del presente statuto e del contratto sociale, sarà deferita alla decisione di un Collegio arbitrale, formato da n. 3 (tre) arbitri nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due arbitri e, in difetto di accordo spirato invano il termine di 30 (trenta) giorni, dal presidente del tribunale di cui alla sede legale della società. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del codice di procedura civile.

2) Le parti possono, di comune accordo, designare anche un solo arbitro fra di loro nominato, che si pronuncerà secondo le procedure e con gli stessi poteri del sopracitato Collegio arbitrale.

3) Sia il Collegio arbitrale che il solo arbitro, prima di assumere l'incarico, dovrà pronunciarsi sui relativi compensi onde ottenerne l'eventuale successivo assenso e nomina.

4) Per le eventuali altre contestazioni si deve fare rinvio alle decisioni del tribunale competente con riferimento alla sede legale della società.

Art. 34

(Rapporti contrattuali tra la società ed i soci)

1) Qualora la società sia unipersonale, i contratti tra il socio e la società nonché le operazioni a favore dell'unico socio devono risultare, ai sensi dell'articolo 2490-bis, comma 1, codice civile, da atto scritto, o essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art.35

(Personale)

1) Il personale dipendente trasferito dal Comune di Ascoli Piceno potrà esercitare il diritto di opzione sull'Istituto Previdenziale di provenienza

Art. 36

(Rinvii)

1) Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Celani Piero - Nazzareno Cappelli



Allegato	"A"
Repertorio N.	76350
Raccolta N.	18567

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 19 Maggio 2003

DELIBERA N° 34 Prot Gen.le n° 22282

OGGETTO: COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO ED IGIENE INTEGRATI E DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI.

L'anno duemilatre (2003) addì diciannove del mese di Maggio alle ore 10:30, nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione **Straordinaria** ed in seduta pubblica di **I** convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede la seduta il PRESIDENTE, Dr. CAMELA VALERIANO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE, LAGANA' DR. SERGIO

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

1 CELANI DR. ING. PIERO	Si	21 GIANNELLI VALERIA	Si
2 ALIBERTI DAVIDE MASSIMO	No	22 GIONNI MAURO	Si
3 ALLEVI ROBERTO	No	23 ISOPI RANIERO	No
4 ANDOLFI PIETRO	Si	24 LATTANZI LUIGI	Si
5 ANGELINI LAVINIO	Si	25 LECCESI FRANCESCO	No
6 BACHETTI DOMENICO	No	26 MALPIEDI ANGELO MARCELLO	No
7 BARTOCCI STEFANO	Si	27 MANCINI MASSIMO	No
8 BASTIANI GIANFRANCO	No	28 MANES FERNANDO MATTEO	No
9 BRUGNI MASSIMILIANO	No	29 MARIOTTI FULVIO	Si
10 CACCIATORI IGINO	Si	30 MELONI SESTILIO	Si
11 CAMELA VALERIANO	Si	31 MERCURI GIUSEPPE	No
12 CELANI ANDREA	No	32 MICUCCI PAOLO	Si
13 CIANNAVEI DAMIANO	No	33 MINOLA MARIA VITTORIA	No
14 CICCANTI AMEDEO	Si	34 MORETTI LUCIANA	No
15 CIPOLLINI FABRIZIO	Si	35 ODOARDI ALESSANDRO	No
16 CORRADETTI STEFANO	No	36 PICCIONI GABRIELLA	No
17 FILIAGGI ALESSANDRO	Si	37 PROCACCINI DOMENICO	Si
18 FIRMANI NAZZARENO	Si	38 SEGHETTI PIETRO	Si
19 FUSETTI VITTORIO	Si	39 STALLONE DOMENICO	Si
20 GABRIELLI RENATO	Si	40 TOSTI GUERRA EMIDIO	Si
		41 URZI' LUCA	Si

Totali: presenti: 23

Totali assenti: 18

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Per quanto concerne quello specificato in oggetto:

Si dà atto che in seguito al movimento dei Consiglieri avvenuto nel corso della seduta sono, ora, presenti in aula il Sindaco Dr. Ing. Piero CELANI e n. 22 Consiglieri (totale n. 23) risultando assenti i seguenti n. 18 Consiglieri

ALIBERTI Davide Massimo
ALLEVI Roberto
ANDOLFI Pietro
BACHETTI Domenico
BASTIANI Gianfranco
CORRADETTI Stefano
FILIAGGI Alessandro
FIRMANI Nazzareno
GIONNI Mauro
LECCESI Francesco
MALPIEDI Marcello
MELONI Sestilio
MERCURI Giuseppe
MINOLA Maria Vittoria
MORETTI Luciana
ODOARDI Alessandro
PROCACCINI Domenico
URZI Luca



Sono, altresì, presenti gli Assessori: PATI Avv. Giuseppe, Assessore al Bilancio, MARCUCCI p.i. Achille, Assessore ai Servizi Sociali, ANGELINI Dr. Giovanni, NATALI Giulio Vice Sindaco e Assessore agli Affari Istituzionali, BABINI ING. Stefano Assessore all'Edilizia Privata, Assessore ai Lavori Pubblici, CELANI Rag. Cesare, Assessore al Commercio SILVESTRI Dr. Giovanni, Assessore alla Pubblica Istruzione e TEGA Dr. Valentino Assessore alle Gestioni Dirette, che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno riguardante:

“Costituzione di Società di capitali per la gestione del servizio idrico ed igiene integrati ed altri servizi pubblici”

Sull'argomento in esame relaziona l'Assessore ai lavori Pubblici Dr. Giovanni ANGELINI.

Si dà atto che nel frattempo sono rientrati i Consiglieri MINOLA (24), FIRMANI (25), URZI (26), MELONI (27), PROCACCINI (28) e FILIAGGI : presenti n. 29.

Il Presidente, apre, quindi, la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono a tal proposito i seguenti Consiglieri:

MINOLA Maria Vittoria
CIANNAVEI Damiano
SINDACO Dr. Ing. Piero CELANI
Nuovamente il Consigliere MINOLA
Nuovamente il Consigliere CIANNAVEI

Alle ore 14,15 il Presidente sospende la seduta per permettere ai Consiglieri di consumare il pranzo.

I lavori riprendono alle ore 17,15.

Il Segretario Generale Reggente effettua l'appello nominale dei Consiglieri a seguito del quale risultano presenti il Sindaco Dr. Ing. PIERO CELANI e i seguenti n. 19 Consiglieri (totale n. 20).

ANDOLFI PIETRO	GIANNELLI VALERIA
ANGELINI LAVINIO	ISOPI RANIERO
BARTOCCI STEFANO	LATTANZI LUIGI
BRUGNI MASSIMILIANO	MALPIEDI MARCELLO
CACCIATORI IGINO	MANCINI MASSIMO
CAMELA VALERIANO	MARIOTTI FULVIO
CICCANTI AMEDEO	MICUCCI PAOLO
CIPOLLINI FABRIZIO	SEGHETTI PIETRO
FUSETTI VITTORIO	TOSTI GUERRA EMIDIO
GABRIELLI RENATO	GIANNELLI VALERIA

Non essendoci il numero legale necessario per la validità della deliberazione in esame, secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 4° lettera d) del vigente statuto comunale, il Presidente, ai sensi dell'art. 21, 6° comma, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, sospende la seduta per 15 minuti.

I lavori riprendono alle ore 17,55.

Il Segretario Generale Reggente effettua nuovamente l'appello nominale dei Consiglieri a seguito del quale risultano presenti il Sindaco Dr. Ing. PIERO CELANI e i seguenti n. 23 Consiglieri (totale n. 24):

ANDOLFI PIETRO	ISOPI RANIERO
ANGELINI LAVINIO	LATTANZI LUIGI
BARTOCCI STEFANO	MALPIEDI MARCELLO
BRUGNI MASSIMILIANO	MANCINI MASSIMO
CACCIATORI IGINO	MANES FERNANDO
CAMELA VALERIANO	MARIOTTI FULVIO
CELANI ANDREA	MICUCCI PAOLO
CICCANTI AMEDEO	PICCIONI GABRIELLA
CIPOLLINI FABRIZIO	SEGHETTI PIETRO
FUSETTI VITTORIO	STALLONE DOMENICO
GABRIELLI RENATO	TOSTI GUERRA EMIDIO
GIANNELLI VALERIA	

Si dà atto che dopo l'effettuazione dell'appello nominale sono entrati i Consiglieri: MELONI (25), FILIAGGI (26), PROCACCINI (27), URZI (28), MINOLA (29), FIRMANI (30), GIONNI (31) e CIANNAVEI: presenti n.32

La seduta prosegue, quindi, con la discussione generale sull'argomento in oggetto.

Intervengono a tal proposito i seguenti Consiglieri:

MELONI SESTILIO
PROCACCINI DOMENICO

Si dà atto che nel frattempo è entrato il Consigliere CORRADETTI: presenti n. 33.

FIRMANI NAZZARENO

Si dà atto che nel frattempo è entrato il Consigliere ALLEVI: presenti n. 34.

Il Presidente comunica che sono stati presentati n. 4 emendamenti:

Emendamento n. 1 a firma del SINDACO che così recita:

- 1) Modificare la denominazione della società prevista al punto 2) del deliberato in "Ascoli servizi comunali SURL"
- 2) ART. 9 dello statuto
Togliere l'ultima parte del 1° comma "TaliAmministrativo".
- 3) ART. 19 dello Statuto
Aggiungere all'inizio dell'ultima parte del 1° comma "fino a quando la società è unipersonale", sostituendo "Il Consiglio di Amministrazione" con "L' Organo Amministrativo"

Emendamento n. 2 a firma del Consigliere DAMIANO CIANNAVEI che così recita:

Inserire nella parte dispositiva della deliberazione della S.U.R.L. per la gestione di servizi pubblici locali.

Dopo Punto 7 inserire
"Punto 7 bis . Le eventuali costituzioni di nuove società devono essere preventivamente deliberate dal Consiglio Comunale".

Emendamento n. 3 a firma del Consigliere PROCACCINI, MELONI e FIRMANI che così recita:

Si propone il seguente emendamento allo Statuto Sociale

Art. 19

Comma 1) dopo n. 7 membri ivi compreso il Presidente cancellare "o da un amministratore unico di nomina dell'ASSEMBLEA il quale rivestirà anche il ruolo di legale rappresentante".

Sostituire il comma

"Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale" con "il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Comunale con la garanzia di rappresentanza della minoranza, uno se l'organo è formato da tre componenti, due se il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 componenti, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.



Le modifiche riguardano anche l'atto costitutivo l.6 dove all'art. 6 comma 3 opera

Emendamento n. 4 presentato dal Consigliere MELONI SESTILIO che così recita:

Si propone di costituire la società limitatamente al servizio Fogne e Depurazione eliminando tutti gli altri servizi in quanto sono diversamente disciplinati.

Intervengono, quindi, nell'ordine:

Il SINDACO che illustra l'emendamento contrassegnato con il numero 1.

Il Consigliere CIANNAVEI che illustra l'emendamento contrassegnato con il n. 2.

Il Consigliere MELONI che illustra gli emendamenti contrassegnati con i numeri 3 e 4.

Si dà atto che nel frattempo il Consigliere ANDOLFI ha presentato un emendamento che viene contrassegnato con il numero 5 e così recita

Considerata la necessità di meglio approfondire gli effetti della costituenda società si propone il seguente emendamento anche allo scopo di meglio valutare l'incidenza futura di tale costituenda società si propone di stralciare dalla delibera in termini il paragrafo dell'art. 2 la parte da: "*servizio igiene integrato fino al bacino obbligatorio.*"
Ciò perchè la Giunta possa effettuare uno studio di settore e di riproporre i risultati a questo Consiglio Comunale per le opportune successive deliberazioni nell'interesse dei cittadini".

Intervengono, quindi, i seguenti Consiglieri:

CICCANTI AMEDEO

Sindaco Dr. Ing. PIERO CELANI

MINOLA MARIA VITTORIA

ALLEVI ROBERTO

ANDOLFI PIETRO che illustra l'emendamento contrassegnato con il numero 5.

Si dà atto che nel frattempo il Consigliere ALLEVI ha presentato il seguente emendamento che viene contraddistinto con il numero 6:

Si chiede di emendare la delibera al punto 2) (pag.8) togliendo le seguenti previsioni:
"acqua potabile per qualsiasi uso".

Si dà atto che nel frattempo sono entrati i Consiglieri BACHETTI (35) e sono usciti i Consiglieri BRUGNI (34), FILIAGGI (33), FUSETTI (32), MANCINI (31), PROCACCINI (30) e URZI: presenti n. 29.

Il Presidente pone, quindi, a votazione per alzata di mano l'emendamento contrassegnato con il n. 1 e presentato dal Sindaco.

Il Presidente proclama, poi, il seguente esito della votazione:

presenti n. 29
votanti n. 22

voti contrari nessuno
astenuti n. 7 (ALLEVI, CIANNAVEI, CORRADETTI, FIRMANI, GIONNI, MELONI, MINOLA).

L'Emendamento è, pertanto, APPROVATO.

Si dà atto che dopo la votazione è entrato il consigliere FUSETTI: presenti n. 30.

Il Presidente pone, quindi, a votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 2 presentato dal Consigliere CIANNAVEI che viene APPROVATO all'unanimità dai n. 30 Consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che dopo la votazione sono usciti i Consiglieri SEGHETTI (29) e ISOPI: presenti n. 28.

Il Presidente pone, quindi, a votazione per alzata di mano l'emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri PROCACCINI ed altri.

Il Presidente proclama, poi, il seguente esito della votazione:

presenti n. 28
votanti n. 27
voti favorevoli n. 8 (ALLEVI, CIANNAVEI, CORRADETTI, FIRMANI, GIONNI, MELONI, MINOLA, MALPIEDI)
voti contrari n. 19
astenuti n. 1 (CIPOLLINI).

L'emendamento n. 3 è, pertanto, RESPINTO.

Il Presidente pone, quindi, a votazione per alzata di mano l'emendamento n. 4 presentato dal Consigliere MELONI.

Il Presidente proclama, poi, il seguente esito della votazione.

Presenti n. 28
Votanti n. 26
Voti favorevoli n. 7 (ALLEVI, CIANNAVEI, CORRADETTI, FIRMANI, GIONNI, MELONI, MINOLA)
Voti contrari n. 19
Astenuiti n. 2 (CIPOLLINI, MALPIEDI).

Il Consigliere ANDOLFI dichiara di trasformare l'emendamento n. 5 in ordine del giorno il quale viene contrassegnato con il numero 2.

Il Presidente pone, poi, a votazione per alzata di mano l'emendamento n. 6 presentato dal Consigliere ALLEVI.

Il Presidente proclama, quindi, il seguente esito della votazione:

presenti n. 28
votanti n. 27



voti favorevoli n. 8 (ALLEVI, CIANNAVEI, CORRADETTI, FIRMANI, GIONNI, MELONI, MINOLA, MALPIEDI).

astenuiti n. 1 (ANDOLFI).

L'emendamento n. 6 è, pertanto, RESPINTO

Intervengono, quindi, i seguenti Consiglieri:

LATTANZI LUIGI
ALLEVI ROBERTO
CICCANTI AMEDEO
CIANNAVEI DAMIANO
GIONNI MAURO

Si dà che nel frattempo sono entrati i Consiglieri SEGHETTI (29), BRUGNI, (30), MERCURI (31) e sono usciti i Consiglieri ALLEVI (30) e MALPIEDI: presenti n. 29.

Il Presidente comunica che è stato presentato un ordine del giorno a firma dei Consiglieri del gruppo consiliare "UDC" contrassegnato con il n. 1, che così recita:

Il Consiglio Comunale

Premesso che con deliberazione in data odierna ad oggetto "Costituzione di Società di Capitali per la gestione del Servizio Idrico ed Igiene integrati ed altri servizi" al punto 2) del dispositivo recita testualmente: " di affidare, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. "e", D. Lgs 267/2000, il servizio idrico integrato ex L. 36/1994, acqua potabile per qualsiasi uso, fognatura pubblica e depurazione acque reflue per usi civili ed industriali, il servizio igiene integrato ex D. Lgs. 22/1997 (raccolta, trasporto e smaltimento), la gestione del verde pubblico, la gestione calore e cogenerazione, l'illuminazione pubblica, alla costituenda società di capitali, denominata "Servizi Comunali Ascoli ecc.....";

Rilevato che è opportuno valutare attentamente attraverso uno studio di settore le modalità per meglio coniugare la privatizzazione con forme di liberalizzazione che mirino a ridurre i costi di gestione a vantaggio della fiscalità generale ovvero della qualità dei servizi prestati;

Ritenuto di dover meglio verificare l'interesse di altre istituzioni pubbliche anche territoriali a partecipare alle suddette società in quote azionarie al fine di una razionalizzazione dei costi;

Per le motivazioni sopra esposte

IMPEGNA LA GIUNTA

- 1) a predisporre uno studio di settore per i vari comparti dei servizi interessati entro 3 (tre) mesi dalla data odierna;
- 2) di attivare una o più conferenze dei servizi con le istituzioni eventualmente interessate alla Società di che trattasi onde verificare tempi, modi e forme di una eventuale adesione;
- 3) le risultanze di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere discusse in Consiglio Comunale mediante apposito atto deliberativo al fine di procedere al conferimento dei singoli servizi.

Si dà atto che nel frattempo è entrato il Consigliere PROCACCINI: presenti n. 30.

numero 1.

Il Presidente proclama, poi, il seguente esito della votazione:

presenti n. 30

votanti n. 23

voti favorevoli n. 23

voti contrari nessuno

astenuti n. 7 (CIANNAVEI, CORRADETTI, FIRMANI, GIONNI, MELONI, MINOLA, PROCACCINI)

L'ordine del giorno n. 1 è, pertanto, APROVATO.

Si dà atto che nel frattempo sono rientrati i Consiglieri URZI (31) e FILIAGGI: presenti n. 32.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano l'ordine del giorno n. 2 presentato dal Consigliere ANDOLFI.

Il Presidente proclama, poi, il seguente esito della votazione:

presenti n. 32

votanti n. 24

voti favorevoli n. 24

voti contrari = nessuno

astenuti n. 8 (FILIAGGI, FIRMANI, CORRADETTI, GIONNI, MELONI, MINOLA, PROCACCINI, URZI).

Per il dettaglio dei suddetti interventi si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetica e conservato in atti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- che questo Comune gestisce tutt'ora in economia il servizio di igiene (ex D. Lgs. 22/1997 e LL.RR. di esecuzione) ed il servizio idrico per le fasi della depurazione acque reflue e rete fognaria (ex L. 36/1994 e LL.RR. di esecuzione), nonché la gestione del verde pubblico, gestione calore e cogenerazione, illuminazione pubblica;
- che l'art. 35, L. 448/2001, al c. 5, già considera il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale di rilevanza industriale;
- che sempre il citato art. 35, al c. 6, nel riferirsi agli ambiti territoriali (atteso che nel vigente ordinamento essi fanno riferimento al settore idrico ed igiene) a tutti gli effetti già qualifica come servizio pubblico locale di rilevanza industriale anche il settore igiene;
- che si rende allora necessario che questo Comune superi le citate gestioni in economia per i citati servizi di rilevanza industriale;

- che i servizi pubblici locali di gestione del verde pubblico, gestione calore e cogenerazione, illuminazione pubblica, non sono qualificati come servizi di rilevanza industriale;

RILEVATO:

- che le attuali LL.RR. di settore (seppur con le specificazioni nel seguito indicate) non hanno ancora individuato il soggetto di bacino obbligatorio (per il settore idrico integrato e per il settore igiene integrato);

che nelle more dell'emanazione del regolamento governativo di cui al c. 16, art. 35, L. 448/2001, non esistono vincoli espressi tali da impedire a questo Comune di affidare direttamente tali servizi pubblici locali di rilevanza industriale ad una propria società;

- che per il servizio di acquedotto questo Comune partecipa al CIIP s.p.a, mentre l'attuale contratto rep n. 27737 del 24/6/1999, relativo alla depurazione acque reflue, stipulato con la A.T.I. costituita dalla Soc. SIBA S.p.a. e CEDI, riguarda, propriamente, l'ampliamento e la sola gestione tecnica dell'impianto di depurazione di Marino del Tronto e degli impianti minori (ex L. 109/1994 e s.i.) ma non anche il correlato servizio pubblico locale;
- che per il rinvio effettuato sia dalla L. 36/1994 (settore idrico) che dal D. Lgs. 22/1997 (settore igiene) ai moduli gestori della L. 142/1990 (oggi soppressa), le forme di organizzazione dei due servizi in esame, anche alla luce di quanto sopra precisato, sono quelli previsti dall'art. 113, D. Lgs. 267/2000 e, precisamente: le s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.;

ATTESO:

- che alla luce della sentenza TA.R. Emilia Romagna, sez. Parma, 11/9/2000, n. 422, l'art. 10, c. 1, della L. 36/1994 deve essere interpretato come *«[una] norma [che] ha inteso garantire continuità ai servizi esistenti alla data di entrata in vigore della legge, in attesa della realizzazione del servizio idrico integrato, ma, qualora il suo svolgimento con le modalità in essere non sia possibile, non ha certo precluso l'affidamento del servizio ad altro soggetto nelle forme di legge»*. Il tutto, prosegue la sentenza, fermo restando che *«ogni nuovo affidamento del servizio non può pregiudicare e ritardare la realizzazione del servizio idrico integrato ove si realizzino le condizioni e si pongano in essere le procedure per renderlo operativo e, pertanto, ogni nuovo affidamento è destinato a venire meno con l'effettiva*

realizzazione del servizio idrico integrato previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36»;

- che *per relationem* le citate conclusioni del Giudice amministrativo di primo grado riferito al settore idrico sono tranquillamente estendibili, alla luce di quanto sopra precisato, anche al settore igiene;
- che la conferenza d'Ambito del settore idrico non ha individuato, a tutt'oggi, il soggetto unico di bacino obbligatorio ai sensi del c. 5, art. 35, L. 448/2001;
- che nel settore igiene sussiste una ipotesi di consorzio obbligatorio per la fase dello smaltimento, senza che però con legge dello Stato sia stato istituito, ai sensi del c. 3, art. 30, D. Lgs. 267/2000, tale consorzio ed atteso che il modulo consortile è oggi esclusivamente riferito (v. art. 113-bis, D. Lgs. 267/2000) ai servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale;
- che questo Comune non intende, pertanto, nelle more del periodo transitorio e relativi suoi incrementi, affidare a terzi tali servizi, atteso che essi risultano attualmente gestiti con:

economicità (alla luce della vigente politica tariffaria, del saldo netto delle entrate annue, dei contenuti costi di gestione, ecc.); *efficacia* (per gli indirizzi, programmazione, controllo, gestione, rapporti, attività di tutela dell'ecosistema e della qualità della vita della propria collettività di riferimento) ed *efficienza* (per la qualità del servizio complessivamente erogato e percepito dall'utenza, per il livello di autofinanziamento generato, per il personale occupato, per la significativa mole di investimenti complessivamente effettuati, ecc.);

CONSIDERATO:

- che questo Comune intende allora costituire un proprio soggetto gestore inizialmente retto in forma di s.r.l. unipersonale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 2475, c. 3, C.C.;
- che, sempre sotto il profilo delle motivazioni *de facto* e *de iure* (alla luce dei paradigmi generali dell'art. 97 della Costituzione nonché degli artt. 1 e 3, L. 241/1990), i servizi pubblici locali citati costituiscono (v.

anche art. 112, c. 1, D. Lgs. 267/2000) «attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dell[la propria] comunità local[e]», e che, anche l'eventuale individuazione dei rispettivi soggetti unici di bacino (o di sub-bacino), non potrà che porre questo Comune nella condizione di meglio tutelare gli interessi della propria collettività, conferendo il ramo residuo idrico di detta società ed il ramo di igiene rispettivamente al soggetto unico obbligatorio del settore idrico ed al soggetto unico obbligatorio del settore igiene;

- che se tali soggetti non venissero dalla rispettiva Autorità d'ambito costituiti, il modulo gestorio individuato è quello che, in via prodromica ad una eventuale trasformazione in s.p.a., meglio di ogni altro consente di aggregare capitali privati, portatori di imprenditorialità, *Know how* e specializzazione tecnologica;
- che l'attuale cifra di ricavi nei settori in esame, in linea con le vigenti gestioni in economia, è allora tale da rendere suggeribili il ricorso alla s.r.l., più snella per struttura ed obblighi di gestione rispetto alla s.p.a., piuttosto che ad una s.a.p.a., alla luce dei limiti tra soci accomandatari e soci accomandanti, atteso che nel settore dei servizi pubblici locali tale ultimo modulo gestorio non riscontra alcun precedente;

RITENUTO:

- che quanto sopra esposto e quanto sarà ulteriormente specificato nel seguito possa dare dettagliato conto dell'istruttoria necessaria per illustrare le ragioni di convenienza economica-amministrativa sulla quale fondare la scelta in esame;
- che, in tal senso, questa Pubblica amministrazione valuterà anche l'ipotesi, *post* trasformazione e scissione (*ex cc. 8 e 9, art. 35, L. 448/2001*) della «Piceno Gas Distribuzione», di trasferire alla beneficiaria di tale operazione, oltre che le relative reti gas naturale, anche i beni del settore idrico (demanio escluso) e quelli del settore igiene, onde realizzare le massime economie di scala, di scopo e di varietà;
- che anche ai sensi dell'art. 2112, C.C., il personale di settore in capo a questo Comune, dopo le necessarie consultazioni con le OO.SS., sarà poi trasferito alla società di che trattasi;
- che la struttura societaria in esame, disponendo, quindi, di proprio personale, nonché di mezzi e risorse, sarà posta nella condizione di gestire al meglio i servizi ambientali, attivandosi, ai sensi di legge per : 1) il relativo contratto di servizio; 2) il contratto di concessione amministrativa per il possesso delle reti, impianti ed altre dotazioni; 3) la carta

dei servizi; 4) gli strumenti programmatici coincidenti con il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

che, oltre a quanto già precisato, la costituzione della società in esame possa, in carenza del soggetto unico di bacino obbligatorio, risultare coerente con i processi di fusione previsti dal legislatore ai cc. da 2 a 4, art. 35, L. 448/2001, per disporre degli incrementi alla scadenza del periodo transitorio ivi individuato;

CONSIDERATO:

- che è oramai improbabile che l'A.T.O. idrico possa, entro il 30/6/2003 (v. c. 5, art. 35, L. 448/2001) individuare il soggetto unico di bacino obbligatorio;
- che il citato consorzio nel settore dello smaltimento rifiuti risulta, da una parte, sprovvisto di legge statale e, dall'altra, estraneo alle fasi della raccolta e trasporto;
- che, alla luce di quanto argomentato, anche sulla base della giurisprudenza amministrativa e nelle more del regolamento citato, questo Comune è del parere che la presente scelta non contrasti né con le leggi, nazionali e regionali di settore, né con le decisioni a tutt'oggi assunte dalle rispettive Autorità d'ambito, dovendosi, nel frattempo, superare le attuali gestioni in economia;
- che, sempre sotto il profilo motivazionale, tra le opzioni offerte dall'ordinamento per superare la gestione in economia (*id est* tra gestione diretta ed indiretta), questa Amministrazione pubblica è del parere che, sotto il profilo tecnico, gli *standards* di qualità di servizio raggiunti, oltre al *know how* posseduto, siano tali da non doversi disperdere attraverso una gestione indiretta a terzi, così come, sotto il profilo economico, le attuali tariffe risultano tali da garantire sia un adeguato ritorno del capitale investito che un congruo margine di contribuzione; mentre, sotto il profilo strumentale, il Comune dispone nel settore idrico ed igiene, sia a titolo di proprietà che di possesso, dei mezzi adeguati;
- che, in merito a quanto sopra illustrato, lo stesso T.A.R. Veneto, sez. I, 1/12/1999, n. 2301, ha precisato che la scelta dell'affidamento diretto dei servizi pubblici locali (nella fattispecie idrico) «anziché affidarli in concessione, costituisce, di per sé, una scelta non solo del tutto legittima, ma, anzi, una soluzione favorita dall'ordinamento»;
- che ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. «e», D. Lgs. 267/2000 «spetta all'ente locale la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, nel rispetto del vigente ordinamento» sia generale che di settore (v. T.A.R. Valle d'Aosta, 14/5/1999, n. 91);
- che la stessa circolare del 17/10/2001, n. GAB/2001/11559/B01 avente come oggetto «Società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio idrico integrato» il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, nell'«intervenire [...] per dare un indirizzo interpretativo uniforme che valga ad evitare controversie e perplessità nell'azione amministrativa», precisa che i moduli gestori del servizio idrico devono fare riferimento «per la gestione del servizio idrico integrato, [al] la legge 5 gennaio 1994, n. 36, [che], al suo art. 10, comma 7, fa riferimento alle norme generali che regolano l'affidamento dei pubblici servizi da parte degli enti pubblici locali; tali norme sono riportate nel titolo V, parte I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», fermo restando «che all'ente locale rimane attribuita la facoltà di avvalersi o dell'una o dell'altra forma, con il solo obbligo di motivare la scelta effettuata»;

- che il T.A.R. Piemonte, sez. II 14/10/1999 n. 520 (in tema di affidamento di servizi pubblici), ha precisato che «l'affidamento diretto, in tuogo della gara, dei servizi pubblici, al fine di scongiurare il pericolo di distorsioni della concorrenza, oltre che ad esigere che vi sia un rapporto di strumentalità tra l'ente locale e l'impresa affidataria, è subordinata alle condizioni che «sia possibile indicare, nelle delibere di affidamento diretto del servizio, in modo esplicito e circostanziale, le ragioni di economicità, efficienza ed efficacia che giustificano la scelta» (parere consultivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 17 aprile 1998)»;

CONSTATATO:

- che la presente delibera non contrasta con lo statuto di questo Comune;
- che quanto sopra motivato sotto il profilo economico-finanziario, *per relationem* è pacificamente riscontrabile nel bilancio di questo Comune;
- che quanto sopra precisato sotto il profilo patrimoniale, *per relationem*, è pacificamente riscontrabile nel conto del patrimonio e negli atti di questo Comune;
- che, circa la possibilità di costituire una s.r.l. unipersonale quale modulo gestorio ricompreso, nel vigente ordinamento (pluricitato art. 113, D. Lgs. 267/2000), lo stesso Consiglio di Stato, sez. V, 19/9/2000, n. 4850 (riferita al settore igiene) ha precisato che «le società a responsabilità limitata [...] possono essere costituite anche da un solo socio (e perfino con atto unilaterale e non con un contratto), ai sensi dell'ultimo comma dell'ultimo comma dell'art. 2475, C.C., introdotto dal D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 88»;
- che sarà cura degli uffici competenti redigere lo stato di consistenza, da firmarsi poi in contraddittorio con il soggetto gestore di cui trattasi, dei beni idrici e igiene che questo ente locale trasferirà a titolo di possesso a quest'ultimo, quale documento da allegarsi al citato contratto di concessione amministrativa;
- che le modifiche apportate dall'1/1/2002 all'art. 118, c. 1, D. Lgs. 267/2000 dal c. 12, lett. «f», punto n. 1, art. 35, L. 448/2001, sono tali da favorire fiscalmente il trasferimento dei beni citati alla società delle reti che sarà costituita per *scissionis causa* dalla «Piceno Gas Distribuzione», affinché quest'ultima li ponga a disposizione dei due soggetti del servizio per il servizio pubblico locale di vettoriamento del gas naturale e la società in esame per i servizi pubblici di idrico ed igiene integrato, gestione del verde pubblico, gestione calore e cogenerazione, illuminazione pubblica (con le specificazioni sul servizio acquedottistico già illustrate);
- che la già citata sentenza T.A.R. Emilia Romagna, sez. Parma, 11/9/2000, n. 422, ha ben argomentato sulla materia oggetto della presente delibera che lo stesso legislatore, attraverso l'art. 10, c. 1, L. 36/1994 «ha inteso garantire continuità ai servizi esistenti alla data di entrata in vigore della legge, in attesa della realizzazione del servizio idrico integrato, ma, qualora il suo svolgimento con le modalità in essere non sia possibile, non ha certo precluso l'affidamento del servizio ad altro soggetto nelle forme di legge. In sostanza, tale disposizione ha valore di proroga per i servizi esistenti naturalmente se gli enti gestori intendano esercitare la facoltà loro concessa. Del resto, un'interpretazione così restrittiva, diretta a paralizzare l'espletamento di un servizio pubblico essenziale anche nel caso in cui l'ente attualmente gestore non intendesse o non fosse più in grado di svolgere



detta attività, farebbe venir meno ogni interesse strumentale al [...] ricorso [da parte di terzi]»;

- che le citate leggi di settore risultano sovraordinate, così come, per *expressis verbis* previsto dall'art. 113, c. 1, 2° cpv., D. Lgs. 267/2000, a tale articolo ed, in generale, all'art. 35, L. 448/2001;

che sarà poi cura della società provvedere per quanto necessario alle iscrizioni all'Albo trasportatori (v. conto proprio e terzi) ed all'Albo smaltitori (ora Gestori rifiuti) ordinaria e semplificata;

che il Notaio incaricato, ai sensi dell'art. 32, L. 340/2000 e dell'art. 2411, C.C., dovrà provvedere alla legittimazione dell'atto costitutivo e statuto e quindi al deposito per l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese;

PRESO ATTO che la Commissione Consiliare Bilancio ha esaminato la proposta di che trattasi nella seduta del 14/05/2003;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi in calce alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,

VISTI gli emendamenti sopra riportati ed approvati,

Con n. 23 voti favorevoli, n. 8 voti contrari (CORRADETTI, FILIAGGI, FIRMANI, GIONNI, MELONI, MINOLA, PROCACCINI, URZI) . n. 1 astenuto (CIANNAVEI), espressi per appello nominale dai n. 32 Consiglieri presenti di cui n. 31 votanti;

DELIBERA

- 1) di dichiarare quanto sopra esposto parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. «e», D. Lgs. 267/2000, il servizio idrico integrato ex L. 36/1994, acqua potabile per qualsiasi uso, fognatura pubblica e depurazione acque reflue per usi civili ed industriali, il servizio igiene integrato ex D. Lgs. 22/1997 (raccolta, trasporto e smaltimento), la gestione del verde pubblico, la gestione calore e cogenerazione, l'illuminazione pubblica, alla costituenda società di capitali, denominata "Ascoli Servizi Comunali Ascoli S.U.R.L.", fermo restando le sovraordinate decisioni delle specifiche Autorità d'ambito relativamente alla reale individuazione del soggetto unico di bacino obbligatorio;
- 3) di scegliere come forma di società di capitali quella della società a responsabilità limitata, al momento, partecipata solamente da questo ente locale;
- 4) di approvare l'atto costitutivo (composto da n. 12 articoli) e lo statuto sociale (suddiviso in n. IV titoli, per un totale di n. 36 articoli) che si allegano alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

- 5) di individuare, come indirizzi per la nomina degli organi sociali, la comprovata esperienza e capacità professionale che i relativi membri dovranno possedere per attività e mansioni in precedenza svolte nel settore pubblico o privato;
- 6) di addebitare alla costituenda società gli oneri anticipati da questo Comune, sottoforma di costi d'impianto;
- 7) di dare mandato alla Giunta comunale, al Sindaco ed ai Dirigenti comunali competenti di dar corso a tutto quanto necessario, in esecutività della presente delibera, e specificatamente:
 - a) di apportare al presente statuto ed atto costitutivo le modifiche e/o integrazioni che, in quanto non sostanziali, si rendessero necessarie ai fini della legittimazione ex L. 340/2000 da parte del Notaio incaricato e della iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese;
 - b) di fare subentrare la costituenda società in ogni contratto in corso: di fornitura, di appalto, di utenza, ecc.;
 - c) di effettuare le obbligatorie comunicazioni all'Ufficio Iva;
 - d) di porre nella condizione il personale che sarà trasferito da questo Comune alla società di che trattasi, di esercitare il diritto di opzione sull'Istituto previdenziale di provenienza;
- 8) che le eventuali costituzioni di nuove società devono essere preventivamente deliberate dal Consiglio comunale.

Si dà atto che dopo la votazione sono usciti i Consiglieri MINOLA (31) e CICCANTI: presenti n. 30

Successivamente, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 22 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (CORRADETTI, FILIAGGI, FIRMANI, GIONNI, MELONI, PROCACCINI, URZI) e n. 1 astenuto (CIANNAVEI);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 139, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.


Seduta del 19 Maggio 2003

Deliberazione n° 34

IL PRESIDENTE
CAMELA VALERIANO



IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
LAGANA DR. SERGIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio di questo comune il giorno


20/05/2003

VI RIMARRA'
e, visti gli atti d'ufficio, vi è rimasta in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267, ~~e che contro la stessa non sono pervenute opposizioni.~~

Ascoli Piceno, li 20 MAG. 2003




Il Segretario Generale REGG.



La presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

Diventa esecutiva in data 20/05/2003

Il Segretario Generale REGG.



La presente deliberazione è stata trasmessa, per l'esecuzione, ai dirigenti dei seguenti settori:

Data




Copia conforme all'originale
per uso AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale

Dr. Sergio Lagana

20 MAG. 2003



Il Segretario Generale REGG.



IL SEGRETARIO GENERALE rogante
Dr. Sappio Lagana



REGOLARITA' TECNICA

I sottoscritti Dirigenti Comunali interessati esprimono il proprio parere favorevole di regolarità tecnica alla suesposta proposta di deliberazione riservandosi di valutare i consequenziali atti amministrativi.

Alessandra Cutille
Professore *[Signature]*

PMF

REGOLARITA' CONTABILE

Esprimo parere favorevole di regolarità contabile

[Signature]